CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 3 (Convenzione)

Questi Istituti contribuiscono alla formazione del fondo di garanzia della Cassa di assicurazione. Il fondo medesimo e' stabilito nella misura di un milione e cinquecentomila lire.

La Cassa di risparmio di Milano concorre a tal uopo colla somma di L..... L. 600,000 La Cassa di risparmio di Torino con..... » 100,000 La Cassa di risparmio di Bologna con..... » 100,000 Il Monte dei Paschi in Siena con..... » 100,000 Il Monte di pieta' e Cassa di risparmio di Genova con.....» 75,000 La Cassa di risparmio di Roma con..... » 100,000 La Cassa di risparmio di Venezia con.....» 50,000 La Cassa di risparmio di Cagliari con.....» 50,000 Il Banco di Napoli con..... » 200,000 Il Banco di Sicilia con..... » 100,000

Versione in vigore dal 1 agosto 1883, non più in vigore dal 1 giugno 1926 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it